

5. IL SETTORE DISCIPLINARE

a) Considerazioni preliminari

L'attività svolta nel settore disciplinare è caratterizzata da profili di peculiarità rispetto a tutte le altre svolte dall'Ufficio. Anche in tale ambito la Procura generale espleta il proprio compito secondo lo schema di fondo della relazione di complementarietà che intercorre, in genere, tra il pubblico ministero ed il giudice "presso" cui è istituito; tuttavia, quest'ultimo, nella fase di merito, non è la Corte di cassazione ("presso" cui è istituita), bensì è la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

I compiti riconducibili alla materia disciplinare sono svolti, in una prima fase (c.d. predisciplinare), mediante un'attività di verifica della «notizia del fatto» di eventuale rilievo disciplinare, che consiste in una funzione *anche* decidente. Detta fase può, infatti, concludersi con la pronuncia di un decreto di archiviazione, non soltanto nei casi in cui difetta una notizia circostanziata, ma anche «se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso», ovvero si accerti sussistente e, nondimeno, l'illecito disciplinare sia giudicato non configurabile «perché il fatto è di scarsa rilevanza», e ciò senza alcuna interlocuzione con il "proprio" giudice, ma dando comunicazione del provvedimento al Ministro della Giustizia, che può diversamente determinarsi, promuovendo l'azione disciplinare (art. 16, comma 5-*bis* decreto legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109).

Nella fase successiva (propriamente disciplinare), la Procura generale svolge un'attività inquirente e requirente, per certi profili, omologa alla funzione requirente di merito e senz'altro peculiare rispetto a quella espletata dal pubblico ministero di legittimità nei settori civile e penale.

Siffatte connotazioni delle funzioni in ambito disciplinare e la mancanza di pubblicità che caratterizza la fase c.d. predisciplinare rendono palese che, in relazione alla stessa, forse più che rispetto agli altri settori, la finalità dell'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce la sede in cui dare conto dell'attività svolta, ponendo in luce elementi positivi ed eventuali difficoltà, anche allo scopo di tratteggiare gli interventi eventualmente opportuni per

porvi rimedio e per rafforzare efficacia ed efficienza dell'azione della Procura generale.

Rinviando alle allegate statistiche per l'illustrazione, in dettaglio, dei numeri dell'attività svolta nel settore disciplinare, è qui sufficiente dare atto, in estrema sintesi, dell'aumento dei procedimenti predisciplinari (iscritti a seguito della notizia di un fatto corrispondente ad una condotta di rilievo disciplinare), marcatamente accentuato nell'ultimo biennio. Nel 2018 il numero di notizie di illecito sopravvenute era stato, infatti, pari a 1.637, superiore a quello medio di notizie pervenute nel quinquennio 2013 - 2017, pari a 1.340; nell'anno 2019 il numero di dette notizie è stato di 1.898, quindi con un ulteriore, significativo, aumento rispetto all'anno precedente.

b) L'assetto organizzativo del Servizio disciplinare

La previsione, da parte del decreto legislativo n. 109 del 2006, dell'obbligatorietà dell'iniziativa disciplinare del Procuratore generale (art. 14, comma 3), bilanciata dal potere di archiviazione diretta (nei casi e nei modi previsti dall'art. 16), ha determinato un incremento dei compiti dell'Ufficio in tale ambito, per l'esigenza di un attento vaglio delle notizie di illecito, anche quando definite con decreto di archiviazione, all'esito dell'espletamento di «sommarie indagini preliminari» (art. 15, comma 1).

Il decreto legislativo n. 109 del 2006 ha, infatti, innovativamente stabilito che il Procuratore generale «ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» (art. 14, comma 3); detto obbligo ha, dunque, base giuridica in una norma di legge ordinaria (l'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 109 del 2006), non in una norma costituzionale, come per l'azione penale (art. 112 Costituzione). Tale atto normativo, nello stabilire l'obbligo *de quo*, ha tuttavia previsto che l'azione non deve essere esercitata non soltanto se il fatto ipotizzato abbia costituito oggetto di una denuncia non circostanziata, ma anche qualora lo stesso risulti inesistente e/o non commesso, oppure non riconducibile a una delle fattispecie di illecito tipizzate, e altresì nel caso in cui, benché sia stato accertato, appaia tuttavia «di scarsa rilevanza» (art. 16, comma 5-bis). Le norme di legge ordinaria hanno, dunque, onerato l'Ufficio della Procura generale del compito di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'obbligo di esercitare l'azione disciplinare e dell'esigenza di promuoverla soltanto

all'esito di una verifica della notizia, preliminare ma non sommaria e sufficientemente approfondita.

L'organizzazione del Servizio disciplinare, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2006, è stata, quindi, oggetto di significative modifiche, volte anche a rafforzare l'efficacia dell'attività svolta in tale settore di competenza.

All'inizio dello scorso anno, l'organizzazione era caratterizzata dalla ripartizione dei magistrati assegnati al Servizio in due gruppi. A un primo gruppo, era affidata la trattazione degli affari cc.dd. di «pronta definizione» (tendenzialmente destinati ad essere decisi con decreto di archiviazione, anche senza l'espletamento di «sommarie indagini preliminari»); a un secondo gruppo, erano affidati gli affari che richiedevano l'espletamento di dette indagini e che, sempre tendenzialmente, potevano condurre al promovimento dell'azione disciplinare. Nel caso in cui l'azione era iniziata, il relativo procedimento era assegnato, di regola, per l'espletamento delle indagini, al magistrato che aveva trattato la fase predisciplinare.

Le modalità organizzative stabilite nei relativi criteri sono state esplicate, in dettaglio, con l'ordine di servizio del 7 gennaio 2019, n. 1, recante altresì una regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'attività, in attuazione della disciplina stabilita dalle norme primarie.

Questa organizzazione è stata modificata nell'ultima parte dell'anno trascorso, con l'ordine di servizio del 24 settembre 2019, n. 31, limitatamente al criterio di ripartizione degli affari tra i due gruppi di magistrati nei quali è articolato il Servizio. In particolare, allo scopo di garantire un più efficace e congruo svolgimento dell'attività disciplinare, tale atto ha eliminato la regola della distribuzione degli affari basata sulla diversa consistenza della notizia, sostituita dall'attribuzione a uno dei due di un maggiore numero di procedimenti (in considerazione del più ampio esonero concesso dallo svolgimento dell'attività anche negli altri servizi). Esso ha, di conseguenza, incrementato il numero dei magistrati addetti al Servizio.

Al Servizio disciplinare sono state, infine, attribuite le «funzioni del disciplinare forense» e del «disciplinare polizia giudiziaria» (ordine di servizio del 19 settembre 2019, n. 29).

c) *Il catalogo dei doveri dei magistrati e la finalità della responsabilità disciplinare*

Il rilevante numero degli esposti è plausibilmente frutto di un'erronea concezione della responsabilità disciplinare. È certo che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice, costituzionalmente garantite, non pongono «l'una al di là dello Stato, quasi *legibus soluta*, né l'altro fuori dell'organizzazione statale» e, tuttavia, «la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione *super partes* del giudice consentono di introdurre condizioni e limiti alla responsabilità» (Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 1968, n. 2), occorrendo bilanciare molteplici valori costituzionali in gioco (Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2017, n. 164). Il magistrato deve, infatti, essere indipendente da poteri ed interessi estranei alla giurisdizione, ma la sua posizione *super partes* non può essere disgiunta dal corretto esercizio delle funzioni; conseguentemente, sono imprescindibili adeguati meccanismi capaci di garantire l'osservanza dei doveri che allo stesso si impongono e la punizione delle condotte che li violano.

Siffatti doveri si articolano su differenti piani e, diversi, sono altresì gli istituti previsti dall'ordinamento per assicurarne l'osservanza e garantire il ragionevole bilanciamento degli interessi. Tra questi vi è la responsabilità disciplinare che, nella configurazione datane dal nostro ordinamento, è esclusivamente preordinata ad accertare se il magistrato abbia tenuto condotte che integrano gli elementi costitutivi di uno degli illeciti tipizzati e a sanzionarle, ai fini e con gli effetti stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 2006. Tale configurazione non ha impedito il formarsi, soprattutto negli ultimi anni e in alcuni settori dell'opinione pubblica, di un convincimento, sicuramente erroneo, che essa costituisca invece uno strumento per porre rimedio agli errori interni al processo (emendabili esclusivamente utilizzando i rimedi previsti dai codici di rito civile e penale), ovvero per ottenere il risarcimento di eventuali danni (possibile soltanto mediante l'azione di responsabilità civile) e, comunque, per garantire (direttamente ed eminentemente) la professionalità del magistrato (compito rimesso agli strumenti e alle valutazioni spettanti al Consiglio superiore della magistratura). Ed è proprio tale erroneo convincimento, l'intento di perseguire dette finalità, ma anche quello di riversare sui magistrati che hanno trattato un dato processo l'insoddisfazione per il funzio-

namento del servizio giustizia, pure quando ascrivibile a ragioni di sistema, una delle principali cause della proliferazione delle denunce in ambito disciplinare, destinate tuttavia inevitabilmente ad essere archiviate, in difetto della riconducibilità ad una delle condotte di illecito tipizzate dal legislatore.

Alla responsabilità disciplinare e agli organi cui spetta la relativa giurisdizione, conseguentemente, non può essere chiesto qualcosa di ulteriore e diverso dal conseguimento dell'obiettivo di accertare e sanzionare le condotte tipizzate come illecite dal legislatore, ai fini stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 2006, che riguardano esclusivamente il rapporto di impiego e producono effetti in tale ambito.

Nel sistema dell'illecito tipizzato, la distinzione, che occorre mantenere ben ferma, tra professionalità del magistrato, deontologia giudiziaria, responsabilità disciplinare e responsabilità civile preclude dunque all'Ufficio della Procura generale valutazioni e considerazioni eccedenti le uniche consentite ed imposte dal richiamato sillogismo nell'applicazione del diritto punitivo disciplinare.

Si impone, dunque, che all'ambito disciplinare si accompagni – su piani paralleli, ma anche con opportuna contestualità temporale – l'intervento degli organi, istituzioni e organismi, cui compete valutare e sanzionare le violazioni deontologiche e delle regole della professionalità (oltre che decidere l'azione risarcitoria in sede civile, qualora questa sia stata promossa).

Ferme queste distinzioni e le conseguenze derivanti dai principi di legalità e tassatività degli illeciti disciplinari, l'Ufficio della Procura generale ha ritenuto doveroso improntare la propria azione all'osservanza del divieto dell'interpretazione analogica, tenendo tuttavia conto che questo non esclude l'ammissibilità dell'interpretazione estensiva, imponendosi l'esigenza di un'esegesi delle disposizioni incriminatrici attenta alla finalità di assicurare la piena osservanza dei doveri stabiliti dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 109 del 2006.

A questi principi è stata ispirata l'azione dell'Ufficio della Procura generale, anche nell'esaminare e valutare condotte che hanno avuto nello scorso anno vasta eco mediatica, oggetto di procedimenti in corso e ai quali non è, dunque, possibile fare ulteriore riferimento, oltre a quanto già detto nella parte introduttiva di questa relazione, se non per sottolineare che sono stati (e vengono) trattati nell'osservanza di detti principi. Dunque, anche in ap-

plicazione del preciso dovere di interpretare le disposizioni incriminatrici utilizzando tutti gli ordinari criteri ermeneutici, alla luce della loro *ratio* e della finalità complessiva del codice disciplinare, al fine di garantire la piena osservanza di tutti i doveri che si impongono ai magistrati e di salvaguardare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, di rilevanza costituzionale, e di scongiurare ogni interferenza sul corretto esercizio di altre funzioni, pure di rango costituzionale, nel pieno rispetto dei principi della tipicità degli illeciti disciplinari e della diversa rilevanza dei molteplici doveri che si impongono ai magistrati, la cui violazione è sanzionabile in ambiti e con effetti differenti.

d) L'attività

È necessario dare conto delle principali questioni che si sono poste nelle fasi predisciplinare e disciplinare e di alcuni orientamenti della Procura generale, nonché dei più rilevanti profili di criticità emersi nello svolgimento dell'attività.

d.1) La fase predisciplinare

La fase predisciplinare è avviata allorché perviene alla Procura generale una notizia di un fatto di eventuale rilievo disciplinare. La gran parte delle notizie costituisce oggetto di denunce sporte dai privati che, come detto, sono marcatamente aumentate, soprattutto nell'ultimo biennio.

La carenza di regolamentazione delle modalità di presentazione della denuncia e la facilità di trasmissione permessa dalla diffusione del sistema informatico hanno fatto sì che il numero delle denunce è vertiginosamente aumentato; accade altresì che gli stessi soggetti inoltrino molteplici denunce assolutamente identiche.

Le esigenze, tra le altre, di certezza della provenienza della denuncia, di garanzia di una adeguata consapevolezza dell'importanza dell'atto da parte del suo autore, la necessità di fare riferimento ai principi affermatasi nel processo penale, rito di base nella procedura disciplinare, hanno suggerito l'adozione dell'ordine di servizio del 9 novembre 2018, n. 39, recante le direttive concernenti le modalità di inoltro all'Ufficio delle segnalazioni disciplinari, di cui è

stata garantita conoscenza e conoscibilità, mediante l’inserimento nel sito *web* della Procura generale.

Andranno, dunque, ulteriormente approfondite nel corso di quest’anno le modalità di presentazione della denuncia, anche mediante una più precisa regolamentazione dell’utilizzo del mezzo informatico e una più accorta selezione delle notizie nella fase di delibazione preliminare.

L’esponente nel procedimento disciplinare, poi, non è “persona offesa”, avente diritto alla comunicazione di cui all’art. 408 c.p.p. e titolare dei poteri a questa accordati nel processo penale e del diritto ad avere conoscenza degli atti del procedimento predisciplinare e del suo esito, anche in caso di esercizio dell’azione.

Alla questione della riservatezza del procedimento disciplinare, ha dato risposta il TAR Lazio (Sezione I, sentenza 7 maggio 2019, n. 5714), con pronuncia gravata da impugnazione che, ad oggi, non risulta ancora decisa dal Consiglio di Stato e, tuttavia, meritevole di condivisione. Al riguardo, è quindi sufficiente ricordare che la riservatezza degli atti (e degli esiti del procedimento predisciplinare) è conseguenza della finalità della responsabilità disciplinare, preordinata esclusivamente a tutelare l’interesse dell’amministrazione della giustizia, non dell’esponente, cui, conseguentemente, non sono attribuiti poteri di impulso procedimentale e/o di partecipazione al procedimento, neppure nella fase pubblica.

Siffatta riservatezza non reca *vulnus* all’esponente. Indipendentemente dalla pur pregnante considerazione che l’acquisizione degli atti del giudizio disciplinare in quello civile è limitata a quelli soli del “giudizio”, rileva infatti che la parte che si ritenga lesa da un provvedimento e/o da una condotta del magistrato può esercitare l’azione di responsabilità civile, senza che sussista nessun vincolo decisionale derivante dall’esito dell’esposto in sede disciplinare.

Neanche, inoltre, è leso l’interesse alla trasparenza. A prescindere dalla radicale inapplicabilità dell’istituto dell’accesso civico c.d. generalizzato ad un’attività (quale quella predisciplinare e disciplinare) che non ha natura amministrativa, in senso oggettivo e funzionale, gli obblighi di pubblicità di dati e informazioni riguardano quelli soli «la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo» (Corte costituzionale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 20).

Infine, l'archiviazione, come nel rito penale, implica il non esercizio dell'azione ma, diversamente da quella penale, non richiede l'intervento del giudice, in considerazione degli interessi in gioco, che hanno suggerito l'unico correttivo di un'eventuale differente determinazione del Ministro della Giustizia, cui va comunicato il decreto di archiviazione, che certo non dà luogo ad un controllo in senso tecnico. Nondimeno, si tratta di modalità che garantisce la conoscenza dell'azione dell'Ufficio della Procura generale da parte di una diversa Istituzione. Risulta dunque in tal modo realizzato un ragionevole bilanciamento di tutti i valori in gioco, anche tenendo conto dell'incidenza, sia pure indiretta, della competenza disciplinare sulla funzione giurisdizionale, di rilevanza costituzionale.

L'esigenza di trasparenza potrebbe, peraltro, essere rafforzata prevedendo l'accessibilità alle massime dei decreti di archiviazione, utile anche a permettere a tutti i magistrati di avere conoscenza degli orientamenti interpretativi della Procura generale ed essa andrà approfondita nel corso del corrente anno.

L'esperienza di questi anni ha rivelato che in non pochi casi le denunce dei privati hanno ad oggetto fatti che avrebbero dovuto e potuto essere rilevati dagli organi cui compete la sorveglianza degli uffici¹⁸.

È dunque necessario che i titolari degli uffici direttivi cui compete detto potere lo esercitino congruamente, anche al fine di accertare eventuali condotte di rilievo disciplinare. Inoltre, occorre che, qualora essi ricevano esposti, ferma l'esigenza di una tempestiva comunicazione al Procuratore generale, procedano altresì ai preliminari accertamenti consentiti dal potere di sorveglianza, inoltrando in tal modo una segnalazione "vestita", senza attendere le richieste dell'Ufficio della Procura generale. È, altresì, necessario che i Presidenti delle Corti di appello e i Procuratori generali presso le stesse, collaborino con tempestività con l'Ufficio della Procura generale nella fase di espletamento delle «sommatorie indagini preliminari». A detto scopo, sarà quindi necessario approfondire l'eventualità di stabilire modalità in grado di rafforzare e garantire il coordinamento dell'Ufficio della Procura generale con i capi di Corte, in vista della realizzazione di una collaborazione virtuosa che permetta di rivitalizzare il potere di sorveglianza e di assicurare un più effica-

¹⁸ Per i magistrati giudicanti, l'art. 14 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, n. 511, e per i requirenti, l'art. 16 di tale atto normativo.

ce controllo in ordine all'osservanza dei doveri dell'art. 1 decreto legislativo n. 109 del 2006 da parte di tutti i magistrati.

La controversa natura del procedimento predisciplinare ha posto nuove questioni in tema, tra l'altro, di applicabilità della disciplina concernente il c.d. *whistleblower*¹⁹. Si è poi riproposta la questione dell'identificazione del contenuto delle «sommario indagini preliminari» espletabili nella fase predisciplinare, che ha ricevuto parziale risposta con le direttive stabilite nel richiamato ordine di servizio n. 1 del 2019 e che, tuttavia, dovranno costituire oggetto di ulteriore approfondimento.

Numerosi procedimenti sono, poi, avviati a seguito della comunicazione dell'avvenuta iscrizione di procedimenti penali nei confronti dei magistrati. Molti di tali procedimenti penali, poi definiti con archiviazione, ma la cui comunicazione dà luogo all'iscrizione di procedimenti predisciplinari, originano da denunce volte a lamentare errori nello svolgimento dell'attività giudiziaria. Ciò sollecita una riflessione sulla questione dell'interpretazione dell'art. 335 c.p.p. e sull'esatto contenuto dell'obbligo di iscrizione nell'apposito registro modello 21 della persona denunciata.

Peraltro, la questione ha ricevuto un'importante e chiarificatrice risposta, quanto al profilo disciplinare, da due recenti pronunce dello scorso anno – una delle Sezioni Unite civili (sentenza 2 maggio 2019, n. 11586), un'altra della Sezione disciplinare (sentenza 20 maggio 2019, n. 47) –, occorrendo quindi ulteriormente approfondirla nella sede del coordinamento *ex art. 6* decreto legislativo del 20 febbraio 2006, n. 106.

Nei casi di avvio del procedimento predisciplinare in conseguenza della comunicazione dell'iscrizione di un procedimento penale nei confronti di un magistrato si pone, nella gran parte dei casi, la questione dei presupposti della sospensione del primo, per pregiudizialità. La sospensione è consentita nei casi in cui sia stata esercitata l'azione penale (art. 15, comma 8, lettera a, decreto legislativo n. 109 del 2006), ma anche se sono in corso indagini preliminari (art. 16, comma 4, dell'atto normativo da ultimo richiamato).

Il punto controverso – che riguarda anche la fase propriamente disciplinare – concerne la circostanza che il citato art. 15, comma 8, prevede ed impone la

¹⁹ Art. 1, comma 51, della l. n. 190 del 2012, che ha introdotto l'art. 54-*bis* nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui testo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, legge 30 novembre 2017, n. 179.

sospensione quando «per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale». Tale locuzione ha costituito oggetto di controverse interpretazioni nella giurisprudenza disciplinare, dando luogo a un contrasto tra gli orientamenti di seguito delineati.

Un indirizzo orientato in favore di una nozione restrittiva della pregiudizialità che, in definitiva, ritiene che la sospensione possa aversi soltanto in riferimento all'illecito dell'art. 4, lettera d), decreto legislativo n. 109 del 2006, in relazione al reato la cui commissione integrerebbe illecito disciplinare è stata altresì promossa azione penale (per tutte, Sezione disciplinare, sentenza n. 112 del 2017).

Un differente indirizzo ha accolto una nozione più elastica, ritenendo che la pregiudizialità penale possa investire l'intero procedimento disciplinare – quindi anche gli illeciti diversi da quello da ultimo richiamato –, qualora le varie condotte debbano essere contestualizzate e valutate nella loro consistenza globale (tra le altre, Sezione disciplinare, sentenza n. 113 del 2017).

Il contrasto caratterizza anche la giurisprudenza di legittimità: ad un indirizzo favorevole ad una concezione meno restrittiva della pregiudizialità, secondo cui, in definitiva, «l'accertamento dell'identità del fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice disciplinare» (e può sussistere sempre che l'accertamento in sede penale possa riverberarsi su quello da svolgere in sede disciplinare), in virtù di un principio sorretto da un'ampia motivazione (Sezioni Unite, sentenza 21 settembre 2018, n. 22427) si contrappone un difforme orientamento, che ha accolto una nozione assai ristretta di pregiudizialità, peraltro affermandola senza approfondire la questione e senza neppure dare conto della sentenza del 2018 e confrontarsi con questa (Sezioni Unite, sentenze nn. 6962 e 27741 del 2019).

La questione è peculiarmente complessa e non può essere qui affrontata neanche al fine di esporre le argomentazioni dei due contrapposti orientamenti.

La Procura generale, in procedimenti in corso dinanzi alla Sezione disciplinare, non ancora definiti, ha sollecitato una decisione che tenga conto delle specificità dei singoli casi, ritenendo che la locuzione “medesimo fatto” di cui all'art. 15, comma 8, decreto legislativo n. 109 del 2006, debba essere interpretata non solo come piena identità (*id est*, della totale coincidenza e sovrapponibilità) dei fatti oggetto dei due procedimenti, ma anche quante volte l'accertamento di quelli oggetto del processo penale influisca in modo determi-

nante su quelli oggetto del procedimento disciplinare, all'esito di una valutazione che impone la contestualizzazione e globale valutazione delle condotte.

La considerazione che non sono poche le segnalazioni conseguenti all'esperimento dell'azione di responsabilità civile, rende opportuno ricordare che, nell'anno da poco trascorso, la Procura generale ha ulteriormente confermato l'orientamento secondo cui l'art. 9 della legge n. 117 del 1988, laddove dispone che i titolari dell'azione disciplinare "devono" esercitarla nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di responsabilità civile, non è vincolante, alla luce dei principi di indipendenza degli ambiti processuali e tassatività del procedimento disciplinare, nonché in conformità all'art. 20 decreto legislativo n. 109 del 2006, in virtù del quale l'azione disciplinare è proposta indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno, con la conseguenza che il concorso delle due responsabilità può verificarsi solo se l'attività del magistrato sia riconducibile ad una delle fattispecie tipizzate dagli artt. 2, 3 e 4 decreto legislativo n. 109 del 2006 o abbia violato i doveri fondamentali di cui all'art. 1, e abbia inoltre prodotto un danno ingiusto ad una parte processuale.

Particolare attenzione è stata prestata all'ammissibilità (prevista dall'art. 16, comma 5-*bis*, decreto legislativo n. 109 del 2006) del decreto di archiviazione anche quando si accerti che il «fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis*» di tale atto normativo.

L'orientamento della Procura generale si è consolidato nel ritenere necessaria una valutazione particolarmente ponderata della «scarsa rilevanza» del fatto.

Inoltre, alla luce del *revirement* realizzato dalle Sezioni unite civili nel 2017 (sentenza 13 dicembre 2017, n. 29914), ribadito lo scorso anno (sentenza n. 6354 del 5 marzo 2019), secondo cui è ammissibile l'impugnazione da parte del magistrato della sentenza che esclude l'addebito in applicazione di detto art. 3-*bis*, sembra necessario ritenere che il decreto di archiviazione (che non dà luogo a un giudicato e non è impugnabile) non possa produrre effetti in altri ambiti (esemplificativamente, concernenti le valutazioni di professionalità ed il conferimento degli uffici direttivi), nei quali può e deve costituire oggetto di verifica e valutazione nel rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che, appunto per questo, anche quando si

ritenga che del provvedimento possa essere data conoscenza, dovrebbe restare fermo che non può produrre nessun effetto al di fuori dell'ambito disciplinare.

d.2) La fase disciplinare

L'applicazione da ormai oltre dieci anni del nuovo sistema disciplinare introdotto con il decreto legislativo n. 109 del 2006 dà ragione del fatto che alcune delle questioni in passato più controverse, di natura processuale (ad esempio, in tema di disciplina regolatrice della proposizione del ricorso per cassazione; sull'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza della Sezione disciplinare che esclude l'addebito ritenendo il fatto di «scarsa rilevanza») e di natura sostanziale (concernenti, tra l'altro, l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *q*), decreto legislativo n. 109 del 2006, che sanziona, nei casi previsti da detta disposizione, il ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali), possono dirsi risolte con sufficiente chiarezza.

La considerazione che, una volta promossa l'azione disciplinare e iniziato il relativo procedimento, questo può essere definito esclusivamente con un provvedimento della Sezione disciplinare (e cioè con ordinanza che accoglie la richiesta di non luogo a procedere, ovvero con sentenza che irroga una sanzione o assolve il magistrato) fa sì che le questioni di carattere processuale e sostanziale, nonché gli orientamenti espressi sulle stesse dall'Ufficio della Procura generale sono conoscibili attraverso la lettura dei provvedimenti giurisdizionali che hanno deciso le azioni disciplinari, assistiti dal carattere della pubblicità. In questa sede, tenuto conto della ricordata finalità del presente intervento, sembra dunque opportuno limitarsi a dare conto di alcune questioni dibattute nel corso dell'anno 2018, di più immediato e generale interesse, meno agevolmente ricostruibili attraverso la lettura dei provvedimenti editi.

Tra le questioni in materia processuale rivestono particolare interesse quelle concernenti i rapporti tra Procuratore generale e Ministro della Giustizia, determinati dalla previsione della doppia titolarità dell'azione e dall'autonomia delle iniziative, innovativamente disciplinate con la riforma del 2006, che non ha invece modificato la "esclusiva" attribuzione al Procuratore generale, dopo il promovimento dell'azione disciplinare da parte di uno dei due titolari, del

potere di svolgere le indagini e la relativa attività istruttoria e di partecipare all'udienza di discussione come pubblico ministero.

Siffatta distinzione tra titolarità ed esercizio dell'azione aveva dato luogo alla questione dell'ammissibilità del deposito di una memoria da parte del Ministro della Giustizia, successivamente alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale avanzata ai sensi dell'art. 16, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 109 del 2006.

La questione è stata di recente decisa nel procedimento definito dalla Sezione disciplinare con la sentenza 24 gennaio 2019, n. 20 (in particolare, nel corso del procedimento dalla stessa definito, con l'ordinanza resa all'udienza del 22 novembre 2018). La Sezione disciplinare ha dichiarato inammissibile detta produzione, per le ragioni in questa esposte; in estrema sintesi, è stata data applicazione al principio della scissione fra titolarità dell'azione disciplinare (spettante anche al Ministro della Giustizia) ed esercizio della stessa (attribuito esclusivamente al Procuratore generale), rimarcando che l'art. 18, comma 1, secondo inciso, del decreto legislativo n. 109 del 2006, che consentiva al delegato del Ministro della Giustizia di presentare memorie nel procedimento, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lettera *h*), della legge n. 260 del 2006.

Una nuova questione si è posta nel caso in cui il Ministro della Giustizia, dissentendo dalla richiesta di non luogo a procedere avanzata dal Procuratore generale, chieda la fissazione dell'udienza di discussione orale (art. 17, comma 7, decreto legislativo n. 109 del 2006) e ciò faccia, allegando alla stessa una relazione dell'Ispettorato generale, successiva alla richiesta del Procuratore generale, esplicativa delle ragioni del dissenso.

L'Ufficio della Procura generale ha ritenuto il caso diverso da quello sopra esaminato e ha concluso nel senso dell'ammissibilità, ritenendo che la presentazione di memorie nel giudizio orale non sia in contrasto con norme imperative e non leda i diritti dell'incolpato.

Altra questione di pregnante interesse, sempre relativa ai rapporti tra Procuratore generale e Ministro della Giustizia, concerne la modalità con cui il secondo può dissentire dal decreto di archiviazione *ex art.* 16, comma 5-*bis*, decreto legislativo n. 109 del 2006 e richiede di stabilire se il dissenso possa e debba essere formulato esclusivamente richiedendo al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando

l'inculpazione, ovvero possa essere espresso mediante il promovimento dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo n. 109 del 2006, come è accaduto in qualche caso. Secondo l'Ufficio della Procura generale, è ammissibile anche tale ultima modalità, non avendo efficacia vincolante la lettera della disposizione da ultimo richiamata (che contempla soltanto la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale) ed essendo detta modalità strumentale a garantire il diritto di difesa dell'incolpato e le esigenze di approfondimento dell'ipotesi accusatoria e di completezza degli accertamenti, quindi, l'accertamento della verità, e appunto per questo sia addirittura preferibile.

Un'ultima questione, sempre concernente i rapporti tra Ministro della Giustizia e Procuratore generale, riguarda l'identificazione del termine entro il quale l'azione disciplinare può essere esercitata dal primo, qualora sia pronunciata l'archiviazione *ex art. 16, comma 5-bis*, decreto legislativo n. 109 del 2006.

L'orientamento dell'Ufficio della Procura generale è che, data comunicazione del decreto di archiviazione al Ministro, questi deve esercitare l'azione entro il termine stabilito da detta disposizione, non potendo aversi riguardo al termine dell'anno (art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 109 del 2006), riferito alla data in cui il Ministro ha avuto conoscenza del fatto.

Indipendentemente dal controverso tema della natura della fase predisciplinare, il richiamato art. 16, comma *5-bis*, dà infatti attuazione a precise esigenze di garanzia e di celerità nella definizione del procedimento e nel promovimento dell'azione, che confortano la lettera della disposizione, la quale, per la sua univocità, si impone all'interprete, stabilendo con incontrovertibile chiarezza che, nel caso in cui sia stato pronunciato il provvedimento di archiviazione, l'azione disciplinare per "quei fatti" oggetto dello stesso può essere promossa dal Ministro della Giustizia esclusivamente nell'osservanza del termine fissato dalla norma da ultimo richiamata.

Dette esigenze sono state soddisfatte con la previsione che, nel caso di provvedimento di archiviazione, il termine di esercizio dell'azione da parte del Ministro della Giustizia per la condotta che ha costituito oggetto di detto provvedimento è quello stabilito dalla disposizione da ultimo richiamata (sessanta giorni dalla ricezione degli atti che il Ministro può richiedere entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di archiviazione). Ed è soltanto

entro detto termine che può essere espresso il dissenso, mediante appunto l'esercizio dell'azione disciplinare, pena l'improponibilità, per decadenza, della stessa.

Una questione di rilevante interesse concerne poi il caso in cui sia stato pronunciato decreto di archiviazione in riferimento a ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (e, quindi, sia ipotizzabile l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera *q*), decreto legislativo n. 109 del 2006) e richiede di stabilire se, comunicato e non opposto tale provvedimento, detti ritardi possano costituire oggetto dell'azione disciplinare promossa dal Ministro.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, concernente tuttavia il caso dei ritardi oggetto di una sentenza dalla Sezione disciplinare, sono coperti dalla preclusione tutti quelli maturati anteriormente alla contestazione, anche se concernenti provvedimenti non esplicitamente considerati nell'incolpazione.

L'Ufficio della Procura generale ha ritenuto che tale principio vada applicato anche nel caso in cui i ritardi abbiano costituito oggetto di un decreto di archiviazione, in relazione al quale il Ministro della Giustizia non abbia dissentito nel termine dell'art. 16, comma 5-*bis*, decreto legislativo n. 109 del 2006. Pertanto, dovrebbe ritenersi comunque preclusa la contestazione dei ritardi maturati in data anteriore a detto decreto, rinvenendo tuttavia fondamento tale preclusione non in un giudicato, bensì nella richiamata disciplina del termine che si impone al Ministro della Giustizia per l'esercizio dell'azione.

Tra le questioni di diritto sostanziale, merita far cenno a quella concernente il caso delle esternazioni dei magistrati ai *mass media* e della violazione del dovere di riserbo, oltre quanto discusso nella parte introduttiva di questa relazione.

In un procedimento disciplinare celebrato nell'anno da poco trascorso, l'Ufficio della Procura generale ha ritenuto di dovere ribadire il proprio orientamento (espresso anche in molti decreti di archiviazione), secondo cui in relazione a detto dovere si manifesta evidente la discrasia, sopra accennata, tra violazioni deontologiche e violazioni disciplinarmente rilevanti.

Il dovere di riserbo è, infatti, espressamente contemplato nel richiamato art. 1 e, dunque, si impone al magistrato, al quale spettano gli stessi diritti di espressione attribuiti a chiunque dall'art. 21 Costituzione, ma tenendo conto

del bilanciamento da realizzare con i valori costituzionali dell'indipendenza e dell'imparzialità (Corte costituzionale, sentenze 8 giugno 1981, n. 100; 17 luglio 2009, n. 224; 20 luglio 2018, n. 170).

Gli «imperativi superiori di giustizia e di grandezza della funzione giudiziaria» comportano, inoltre, che «la più grande discrezione si impone» alle autorità giurisdizionali (Corte EDU, sentenza 13 novembre 2008, *Kayasu c. Turchia*), anche nei rapporti con i *mass media* (Corte EDU, sentenza 9 luglio 2013, *Di Giovanni c. Italia*), benché debba essere adeguatamente valorizzato l'importante ruolo da questi svolto in una società democratica (Corte EDU, sentenza 27 febbraio 1997, *De Haes e Gijseks c. Regno Unito*), tenendo peraltro conto del preciso rilievo che ha l'apparenza di imparzialità (Corte EDU, sentenze 8 dicembre 2009, *Previti c. Italia*; 15 dicembre 2005, *Kyprianou c. Cipro*). Ed è proprio per la pregnanza del dovere di riserbo, e in considerazione della rilevanza della questione dei rapporti con i *mass media*, che il Consiglio superiore della magistratura è ripetutamente intervenuto su di esso, tra l'altro, emanando direttive in tema di comunicazione istituzionale (delibera dell'11 giugno 2018) e modificando nel 2015 la circolare in materia di incarichi, per regolamentare la partecipazione dei magistrati a trasmissioni televisive e radiofoniche.

Nondimeno, la declinazione disciplinare del dovere di riserbo incombente sui magistrati si articola – in esito all'intervento abrogativo di alcune ipotesi sanzionatorie operato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, che ha soppresso le fattispecie di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 2, primo comma, lett. *bb*) e *z*) e 3, lett. *f*) – esclusivamente nei tre distinti illeciti funzionali previsti dalle lettere *v*), *u*) e *aa*) dell'art. 2, che riguardano, rispettivamente, i limiti alle pubbliche dichiarazioni o interviste (lettera *v*)), l'illecita divulgazione di atti e le violazioni dei doveri di riservatezza (lettera *u*) e, infine, il divieto di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti il proprio ufficio e di utilizzazione di canali informativi personali (lettera *aa*). Le dichiarazioni riguardanti la cosiddetta critica politica o le dichiarazioni, per così dire, autopromozionali riguardano, infatti, la sfera degli illeciti extrafunzionali (art. 3) ed oggi sono perseguibili solo in quanto conseguenti a reato (art. 4).

La violazione del dovere di riserbo è, dunque, disciplinarmente sanzionabile soltanto se e quando questo risulti leso da una condotta riconducibile ad una delle fattispecie tipizzate previste dal decreto legislativo n. 109 del 2006. Ne

conseguo l'irrelevanza, ai fini disciplinari, della violazione del dovere di riserbo, se concretantesi nella trasgressione dei precetti del codice etico, delle regole deontologiche, ovvero delle regole della professionalità, qualora essa non integri tutti gli elementi costitutivi previsti da una delle fattispecie di illecito disciplinare tipizzate. Al Procuratore generale spetta, conseguentemente, soltanto il potere-dovere, nel rispetto di detta regola e nell'osservanza dei principi di legalità e tassatività delle fattispecie, di riscontrare se sussistano gli elementi di una delle fattispecie disciplinari tipizzate. Eccede, infatti, l'ambito della giurisdizione disciplinare ogni considerazione in ordine alla congruità della disciplina e ad eventuali carenze della stessa (se non assurgano a vizi delle norme di cui possa essere eccepita l'illegittimità costituzionale) e così anche ogni valutazione ulteriore rispetto a quella imposta dal richiamato sillogismo nell'applicazione del diritto punitivo disciplinare, riservata ad altri organi, istituzioni ed organismi, cui solo compete intervenire, qualora, all'esito di una ponderazione che a questi esclusivamente spetta, ritengano prefigurabili in determinate condotte violazioni ulteriori rispetto a quelle riconducibili ad uno degli illeciti disciplinari tipizzati. La conseguenza di tale assetto normativo è che, in diversi casi, dichiarazioni che non integrano gli illeciti da ultimo richiamati non sono perseguibili disciplinarmente, anche quando possano, eventualmente, avere determinato sconcerto nell'opinione pubblica e risultare lesivi del valore dell'immagine di (generale) imparzialità che si impone ad ogni magistrato.

Un ambito di particolare interesse riguarda, infine, le misure cautelari.

L'ufficio della Procura generale, nel formulare, nel corso dell'anno 2019, sedici richieste di misure cautelari, ha ispirato la propria azione ai principi, ormai consolidati, secondo cui l'adozione delle stesse, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi. La formulazione della richiesta impone, dunque, una valutazione della serietà degli elementi raccolti ai fini della prova della responsabilità, occorrendo poi considerare, quanto alle esigenze cautelari, che l'art. 22 decreto legislativo n. 109 del 2006 attribuisce pregnanza essenziale alla gravità del fatto, in quanto a questa è correlata l'irrogazione della misura e la sua graduazione.

In particolare, con riguardo alla più grave misura della sospensione dalle funzioni, il profilo della compatibilità assorbe quelli dell'urgenza del provvedimento e dell'attualità del pericolo. Infatti, se vi è incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, questo deve cessare immediatamente e l'attualità del pericolo è insita nell'attualità dell'incompatibilità. Occorre, dunque, valutare se vi sia stata una irrimediabile compromissione della credibilità del magistrato, anche sotto il profilo dell'equilibrio, e dell'immagine della stessa Magistratura, conseguenti ai comportamenti addebitati al magistrato e che siano tali da imporre l'adozione di un provvedimento cautelare che impedisca, allo stato, al magistrato incolpato di esercitare in qualunque sede l'attività giurisdizionale. Dirimente è, infatti, che la perdita di credibilità e il *deficit* registrato anche sotto il profilo dell'equilibrio non hanno limiti territoriali e non possono neanche essere rimediati mediante la più lieve misura del trasferimento di sede. Questi principi sono stati applicati dall'Ufficio della Procura generale e condivisi dalla Sezione disciplinare (tra l'altro, con l'ordinanza 11 luglio 2019, n. 73).

Un'ulteriore questione si è posta nel caso della misura cautelare del trasferimento di sede, richiesta nei confronti di un magistrato titolare di funzioni direttive requirenti. Secondo l'Ufficio della Procura generale, qualora la natura e i profili di rilevanza degli addebiti ascritti, nonché la loro correlazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie requirenti rendano chiaro che è incompatibile non soltanto il perdurare della permanenza dell'incolpato nell'attuale ufficio, ma anche il mantenimento delle funzioni requirenti e, *a fortiori*, direttive, deve ritenersi ammissibile che la misura concerna anche la destinazione ad altre funzioni e, in particolare, giudicanti, civili. Tale tesi è stata accolta dalla Sezione disciplinare.

In definitiva, sussiste un nucleo di principi chiari e consolidati in materia di misure cautelari; tuttavia, ciò non è sufficiente ad escludere talune difficoltà applicative, risultando evidente che l'azione dell'Ufficio della Procura generale deve essere improntata alla tempestività dell'intervento, poiché la prontezza dello stesso è condizione imprescindibile allo scopo di garantire la tutela dei valori lesi da condotte disciplinarmente rilevanti.

**Statistiche relative
all'attività della Procura generale
in materia disciplinare**

PROCURA GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**A cura degli statistici Marina Calanca e Deborah Giordano
Direzione generale di Statistica**

Statistiche generali relative all'attività della Procura generale in materia disciplinare

Premessa

I dati sono tratti dai registri informatizzati del servizio disciplinare della Procura generale, adottati a seguito della riforma della materia degli illeciti disciplinari dei magistrati introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Il registro informatizzato della sezione disciplinare della Procura generale è diviso in due sotto-registri, rispettivamente dedicati al settore predisciplinare e al settore disciplinare.

SETTORE PREDISCIPLINARE

Nel registro del settore predisciplinare sono iscritte tutte le notizie di illecito che pervengono alla Procura generale.

La legge prevede che se la notizia del fatto corrisponde ad una condotta disciplinarmente rilevante, il Procuratore generale inizi una azione disciplinare entro un anno dall'iscrizione. In caso contrario procede all'archiviazione del procedimento. Nel 2019 il numero di notizie di illecito sopravvenute è stato pari a 1.898, superiore al numero medio di notizie pervenute nel quinquennio 2014 - 2018, pari a 1.393.

**Tab. 1 - Numero di notizie di illecito per stato e per anno.
Periodo 2012 - 2019**

Anno	Sopravvenuti nell'anno		Definiti nell'anno		Pendenti fine anno	
	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente
2012	1.316	-26,1%	1.408	-2,3%	769	-10,7%
2013	1.373	4,3%	1.317	-6,5%	825	7,3%
2014	1.247	-9,2%	1.269	-3,6%	803	-2,7%
2015	1.378	10,5%	1.471	15,9%	710	-11,6%
2016	1.363	-1,1%	1.558	5,9%	537	-26,6%
2017	1.340	-1,7%	1.365	-12,4%	512	-4,7%
2018	1.637	22,2%	1.453	6,4%	696	35,9%
2019	1.898	22,2%	1.795	31,5%	799	56,1%

I 799 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2019 comprendono 119 procedimenti sospesi per pregiudizialità penale.

Nel quinquennio 2014 - 2018, mediamente il 7,3% delle notizie di illecito ha dato luogo a una azione disciplinare.

La tabella 2 distingue le quote percentuali dei procedimenti definiti con l'archiviazione, da quelli definiti perché danno inizio ad un'azione disciplinare e, dal 2016, è evidenziata anche la quota dei procedimenti definiti con altra modalità (riunione ad altro procedimento predisdisciplinare). Si precisa che il numero delle definizioni che danno inizio ad azione disciplinare (nel 2019 corrispondenti al 5,1% del totale) comprende anche i procedimenti predisdisciplinari riuniti ad azioni disciplinari già avviate.

**Tab. 2 - Ripartizione dei definiti delle notizie di illecito
per modalità di definizione e per anno.
Periodo 2012 - 2019 (%)**

Anno	Definiti dal Procuratore generale			Totale
	Inizio azione disciplinare	Archiviazione	Altre modalità	
2012	8,5%	91,5%		100,0%
2013	7,2%	92,8%		100,0%
2014	9,9%	90,1%		100,0%
2015	6,5%	93,5%		100,0%
2016	5,5%	92,3%	2,2%	100,0%
2017	7,3%	89,7%	3,0%	100,0%
2018	5,4%	91,2%	3,4%	100,0%
2019	5,1%	90,0%	4,8%	100,0%

SETTORE DISCIPLINARE

Andamento dei procedimenti

Il procedimento disciplinare inizia con la decisione di promuovere l'azione in base alla notizia di illecito. L'azione disciplinare può essere promossa dal Procuratore generale o dal Ministro della giustizia e deve essere conclusa entro due anni.

Nel 2019 il numero di azioni disciplinari esercitate è stato pari a 156, registrando un notevole aumento rispetto all'anno 2018 (+34,5%) e alla media del quinquennio precedente (pari a 149 azioni all'anno). Aumenta il numero dei procedimenti definiti, che passa da 110 a 144 (+30,9%).

Si fa presente che nel numero dei procedimenti pendenti sono compresi 98 procedimenti sospesi per pregiudizialità penale.

**Tab. 3 - Numero di azioni disciplinari per stato e per anno.
Periodo 2012 - 2019**


Anno	Sopravvenuti nell'anno		Definiti nell'anno		Pendenti fine anno	
	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente	Numero	variazione relativa rispetto all'anno precedente
2012	151	6,3%	112	-16,4%	196	24,8%
2013	161	6,6%	154	37,5%	203	3,6%
2014	184	14,3%	160	3,9%	227	11,8%
2015	138	-25,0%	181	13,1%	184	-18,9%
2016	156	13,0%	178	-1,7%	138	-13,8%
2017	149	-4,5%	180	1,1%	107	-22,5%
2018	116	-22,1%	110	-38,9%	113	5,6%
2019	156	34,5%	144	30,9%	156	8,3%

Il totale delle azioni disciplinari proposte nel 2019 si compone per il 46,8% di richieste del Ministro (73, in aumento +21,7% rispetto al 2018) e per il 53,2% di richieste del Procuratore generale (83, +48,2% rispetto al 2018).

Nel quinquennio 2014 - 2018 il Procuratore generale ha dato inizio mediamente a 89 azioni disciplinari per anno.

Tab. 4 - Ripartizione dei procedimenti disciplinari sopravvenuti per iniziativa e per anno. Periodo 2012 - 2019 (%)

Anno	Sopravvenuti			Totale
	Procuratore generale	Ministro	Entrambi	
2012	78,1%	21,9%		100,0%
2013	53,4%	46,6%		100,0%
2014	69,9%	30,4%		100,0%
2015	64,5%	34,8%	0,7%	100,0%
2016	51,3%	48,1%	0,6%	100,0%
2017	61,1%	38,9%		100,0%
2018	48,3%	51,7%		100,0%
2019	53,2%	46,8%		100,0%



Il numero dei procedimenti definiti al 31 dicembre 2019 è stato concluso nel 55% dei casi con richiesta di discussione orale al CSM, in aumento rispetto all'anno precedente (51,8%), nel 40% con richiesta di non farsi luogo al dibattimento, nel restante 5% mediante riunione ad altro procedimento.

La Sezione disciplinare del CSM si pronuncia entro due anni dalla richiesta di discussione orale del Procuratore generale. Il numero delle sentenze emesse dal CSM in ogni anno può dunque essere diverso dal numero delle richieste inviate dalla Procura generale nello stesso anno.

Il numero dei provvedimenti emessi dal CSM è stato pari a 138, di cui 106 decisioni che definiscono il merito del procedimento. In tabella 5 è riportato il numero delle decisioni emesse nel quinquennio 2015 - 2019.

**Tab. 5 - Decisioni emesse dalla Sezione disciplinare del CSM.
Anni 2015 - 2019**

<i>Tipo decisione</i>	2015		2016		2017		2018		2019	
	Numero decisioni	%	Numero decisioni	%	Numero decisioni	%	Numero decisioni	%	Numero decisioni	%
condanna	39	29,8%	51	25,1%	35	24,8%	66	34,4%	24	22,6%
assoluzione	38	29,0%	71	35,0%	40	28,4%	71	37,0%	26	24,5%
non doversi procedere	5	3,8%	16	7,9%	18	12,8%	12	6,2%	17	16,0%
ordinanza di non luogo a procedere	49	37,4%	65	32,0%	48	34,0%	43	22,4%	39	36,8%
Totale	131	100,0%	203	100,0%	141	100,0%	192	100,0%	106	100,0%

In 24 casi sono state emesse sentenze di condanna. Esse hanno comportato: nel 16,7% dei casi la sanzione dell'ammonimento; nel 37,5% la censura; nel 16,7% la perdita di anzianità, nell'8,3% la sospensione dalle funzioni e nel 20,8% la rimozione (tabella 6).

Tab. 6 - Sanzioni disciplinari (ex art. 5 D.Lgs. 109/2006) - anno 2019

	Numero sanzioni	%
ammonimento (<i>lett. a</i>)	4	16,7%
censura (<i>lett. b</i>)	9	37,5%
perdita di anzianità (<i>lett. c</i>)	4	16,7%
sospensione dalle funzioni (<i>lett. e</i>)	2	8,3%
rimozione (<i>lett. f</i>)	5	20,8%
Totale sanzioni	24	100,0%

Nel corso del 2019, i provvedimenti cautelari adottati dalla Sezione disciplinare del CSM, su richiesta della Procura generale, sono stati 16 (nell'anno precedente erano stati 7), di cui 4 con trasferimento d'ufficio e 12 con sospensione dalle funzioni. I restanti provvedimenti sono relativi a incidenti processuali o ad istanze di revisione.

I provvedimenti adottati dalla Sezione disciplinare devono essere comunicati alle parti ai fini della eventuale proposizione del ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione. Nel 2019 sono 53 le sentenze delle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le decisioni della Sezione disciplinare del CSM.

La tabella 7 mostra il dettaglio delle richieste della Procura generale e i rispettivi esiti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da cui si evince un indice di conformità pari al 79,2%.

**Tab. 7 - Esiti SS.UU. Cassazione rispetto alle richieste della Procura.
Anno 2019**

Richiesta	Esito SS.UU. Cassazione			Totale
	<i>conforme</i>	<i>parzialmente difforme</i>	<i>difforme</i>	
Procura generale				
accolto ricorso	9	1	4	14
accoglimento parziale	2			2
rigetto ricorso	24	3	3	30
inammissibilità ricorso	4			4
rigetto ricorso magistrato e accolto ricorso ministero	2			2
rigetto ricorso magistrato e accolti ricorsi ministero e procura generale	1			1
Totale	42	4	7	53
<i>% sul totale</i>	<i>(79,2%)</i>	<i>(7,5%)</i>	<i>(13,2%)</i>	<i>(100,0%)</i>

Composizione dei procedimenti disciplinari sopravvenuti

Dal punto di vista statistico, un procedimento disciplinare è un insieme di elementi tra loro eterogenei: i magistrati, gli illeciti contestati e le tipologie di incolpazioni.

Un procedimento disciplinare infatti può riguardare uno o più magistrati, cui vengono contestati uno o più illeciti. Anche qualora il procedimento riguardi lo stesso magistrato, a questi potrebbe essere contestata la medesima violazione in differenti sedi di servizio o nello svolgimento di differenti funzioni.


Nell'analisi che segue, si descriveranno le tre popolazioni di interesse: magistrati, illeciti e incolpazioni, al fine di evidenziare eventuali relazioni implicite.

I magistrati per funzione


La popolazione di riferimento è data dai magistrati in ruolo, esclusi quelli senza funzione giudiziaria e/o in aspettativa.

Al 31/12/2019 i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari¹ sono 8.982 di cui 2.249 requirenti e 6.733 giudicanti, che rappresentano rispettivamente il 25% e il 75% del totale. I tassi specifici di incolpazione risultano più alti per i magistrati requirenti: essi, infatti, sono pari a 25 per ogni 1.000 magistrati requirenti e 15 per ogni 1.000 magistrati giudicanti. Il grafico 2 mostra l'andamento negli ultimi 10 anni della ripartizione percentuale del numero di magistrati incolpati, secondo la funzione.

¹ Fonte CSM - aggiornamento al 2 gennaio 2020.




Il Procuratore generale ha promosso, nel 2019, 83 azioni disciplinari nei confronti di 84 magistrati, di cui il 47,6% requirenti (40) e il 52,4% giudicanti (44). Sono esclusi i magistrati “fuori ruolo”.



I magistrati per genere


Nella popolazione totale dei magistrati in servizio il rapporto uomo/donna rimane intorno alla parità (54% donne e 46% uomini²).

I grafici 4 e 5 mostrano la serie storica, dal 2009 al 2019, della composizione per genere dei magistrati oggetto di nuovo procedimento disciplinare. Nel 2019, contrariamente alla tendenza degli ultimi tre anni, il numero totale di magistrati incolpati complessivamente aumenta del +39% (passando da 122 a 170), effetto dovuto principalmente all'aumento del numero di magistrati uomini oggetto di procedimento disciplinare (la cui percentuale passa dal 66,4% al 74,1%) diventando quasi il triplo del numero di magistrati donne.



² Fonte CSM - aggiornamento all'8 gennaio 2020.

Graf. 5 - Numero dei magistrati oggetto di procedimento disciplinare per anno e genere




I magistrati per area geografica

La distribuzione per area geografica si differenzia da quella dell'anno precedente, perché la percentuale dei magistrati incolpati che esercita le proprie funzioni nei distretti del Sud aumenta dal 46,2% al 58,9%, e di conseguenza diminuiscono le percentuali registrate sia al Centro da (27,1% a 24,7%) che al Nord (da 27,1% a 16,5%)³.

Tab. 8 - Ripartizione dei magistrati incolpati per area geografica e anno. Anno 2019

Area geografica	Regione	Magistrati incolpati (%)
Nord		16,5%
	Lombardia	5,1%
	Emilia Romagna	5,1%
	Liguria	2,5%
	Piemonte	1,9%
	Veneto	1,3%
	Friuli Venezia Giulia	0,6%
Centro		24,7%
	Lazio	15,8%
	Toscana	7,6%
	Marche	1,3%
Sud e Isole		58,9%
	Sicilia	21,5%
	Campania	15,8%
	Calabria	8,9%
	Puglia	8,2%
	Sardegna	3,8%
	Abruzzo	0,6%
Totale		100,0%




³ Per la ripartizione territoriale, in conformità a quella utilizzata dall'ISTAT, sono state comprese nel Nord le sedi ricadenti nei distretti di BOLOGNA, BRESCIA, GENOVA, MILANO, TORINO, TRENTO, TRIESTE, VENEZIA; nel Centro le sedi ricadenti nei distretti di ANCONA, FIRENZE, PERUGIA, ROMA (compresi gli uffici giudiziari con competenza nazionale); nel Sud ed Isole le sedi ricadenti nei distretti di BARI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CATANIA, CATANZARO, L'AQUILA, LECCE, MESSINA, NAPOLI, PALERMO, POTENZA, REGGIO CALABRIA, SALERNO.

Nelle regioni meridionali e insulari si concentra il maggior numero di magistrati soggetti ad azione disciplinare (58,9%). La Sicilia è la regione dove presta servizio il maggior numero di magistrati incolpati, pari al 21,5% del totale. Segue, ancora nel Meridione, la Campania e, nel Centro, il Lazio, entrambi con il 15,8%.


Se insieme all'area geografica, si osservano anche le funzioni svolte dai magistrati, la distribuzione dei magistrati requirenti incolpati, così come era stato osservato fino al 2017, si allinea a quella dei magistrati in servizio. La percentuale dei magistrati requirenti incolpati, che svolgono la loro attività nei distretti del Sud Italia, è, infatti, pari al 59,6% (in aumento rispetto al 2018, quando era pari a 34,1%), aumentano i requirenti incolpati che svolgono attività nei distretti del Centro (28,1% vs 21,9%) e diminuiscono i requirenti incolpati che svolgono attività nel Nord (12,3% vs 43,9%). Per i magistrati giudicanti incolpati, la distribuzione per area geografica si discosta di poco rispetto al 2018 e agli anni precedenti.

Nel grafico 6 è illustrato il confronto tra la popolazione dei magistrati in servizio e quella dei magistrati oggetto di nuovo procedimento disciplinare.



Le incolpazioni per tipologia di illecito contestato


Nel 2019, il numero totale di illeciti contestati aumenta, passando da 176 a 254 (+44,3%), sia per effetto del numero di azioni disciplinari richieste da parte del Ministro (+34,5% rispetto al 2018), sia per il forte aumento delle azioni disciplinari richieste dal Procuratore generale (+53,3%).



Il 50,8% delle incolpazioni riguarda le violazioni del dovere della correttezza, il 37,4% della diligenza, mentre quelle relative al comportamento al di fuori dell'attività giudiziaria⁴ rappresentano il restante 11,8%. In particolare, si rilevano: 129 incolpazioni per violazione del dovere della correttezza

⁴ Le violazioni del dovere della correttezza comprendono i seguenti tipi di illecito: abuso della qualità e della funzione, affidamento indebito di attività proprie del magistrato, astensione e omissione di atti dovuti, comportamenti pregiudizievoli/vantaggiosi per una parte, corruzione, interferenza, inosservanza di norme che regolano il servizio giudiziario, rapporti dei magistrati con altri magistrati dello stesso o di altri uffici, comportamenti scorretti. Tra le violazioni della diligenza si considerano: difetto di motivazione, ritardo nel deposito di provvedimenti, ritardi e negligenza nelle attività dell'ufficio, violazione di norme processuali penali e civili, provvedimenti abnormi o contenenti gravi ed inescusabili errori e tardiva o mancata scarcerazione, travisamento dei fatti (dal 2016) e omessa segnalazione interferenze (dal 2019). Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: abuso della qualità, ingiuria o diffamazione, rapporti con privati ed enti pubblici o privati e attività extragiudiziaria non autorizzata, iscrizione e/o attività a partito politico.

(+76,7% rispetto al 2018); 95 violazioni del dovere della diligenza (+25%) e 30 incolpazioni per le violazioni dei doveri al di fuori dell'attività giudiziaria (+11,1%), come illustrato nel grafico 8.



La tabella 9 evidenzia l'andamento del numero delle incolpazioni nel periodo 2012 - 2019, secondo l'iniziativa dell'Autorità che procede. Per le violazioni nell'ambito della correttezza, il numero di incolpazioni su iniziativa del Procuratore generale raddoppia rispetto al 2018 (82 vs 42) e anche quelle del Ministro aumentano, passando da 31 incolpazioni nel 2018 a 47 nel 2019. Nell'ambito del dovere della diligenza, le proposte del Procuratore generale aumentano del 18,2%, passando da 33 a 39 nell'anno decorso, e quelle del Ministro aumentano del 30%, passando da 43 a 56.

**Tab. 9 - Numero di incolpazioni per violazioni dei doveri
(correttezza e diligenza) e iniziativa.
Anni 2012 - 2019**

Violazioni	Anni	Iniziativa			
		<i>Procuratore generale</i>	<i>Ministro</i>	<i>Entrambi</i>	Totale
CORRETTEZZA	2012	63	11		74
	2013	33	3		36
	2014	80	14		94
	2015	72	16	6	94
	2016	82	55	1	138
	2017	76	41		117
	2018	42	31		73
	2019	82	47		129
DILIGENZA	2012	72	27		99
	2013	56	75		131
	2014	75	51		126
	2015	54	51	1	106
	2016	34	80		114
	2017	45	50		95
	2018	33	43		76
	2019	39	56		95

Tra le violazioni attinenti al dovere della diligenza, il tipo di illecito più contestato risulta essere la “violazione di norme processuali penali e civili” (14,6%), a seguire il “ritardo nel deposito di provvedimenti”, che rappresenta l’8,7% del totale delle incolpazioni e la tardiva o mancata scarcerazione che, nel 2019, rappresenta l’8,3% degli illeciti contestati.

Costituiscono invece violazioni del dovere della correttezza e dei comportamenti al di fuori dell’esercizio dell’attività giudiziaria, illeciti disciplinari quali: fatti costituenti reato (14,6%), atti e comportamenti pregiudizievoli/vantaggiosi (9,1%) e rapporti di magistrati con altri magistrati (6,3%),


Esse nell'anno decorso rappresentano complessivamente il 30% del totale degli illeciti disciplinari.

Tab. 10 - Numero di incolpazioni per principale tipo di illecito e per anno

Illecito disciplinare	Anno				
	2019	2018	2019	2018	
	Numero		%		
reati	37	34	14,6%	19,0%	↓
violazione di norme processuali penali e civili	37	25	14,6%	14,0%	↑
atti - comportamenti pregiudizievoli/vantaggiosi	23	9	9,1%	5,0%	↑
ritardi nel deposito di provvedimenti	22	21	8,7%	11,7%	↓
tardiva o mancata scarcerazione	21	17	8,3%	9,5%	↓
rapporti dei magistrati con altri magistrati dello stesso o di altri uffici	16	17	6,3%	9,5%	↓
inosservanza di norme che regolano il servizio giudiziario	15	8	5,9%	4,5%	↑
astensione e omissione di atti dovuti	14	3	5,5%	1,7%	↑
abuso della qualità e della funzione	11	7	4,3%	3,9%	↑
interferenza	8	0	3,1%	0,0%	↑
scorrettezza	6	5	2,4%	2,8%	↓
ritardi e negligenze nelle attività dell'ufficio	5	5	2,0%	2,8%	↓
provvedimenti abnormi o contenenti gravi ed inescusabili errori	4	1	1,6%	0,6%	↑
altro	35	27	13,8%	15,1%	↓
Totale incolpazioni	254	179	100,0%	100,0%	


(**) Il numero degli illeciti disciplinari del 2018 è leggermente diverso da quello pubblicato nella relazione inaugurale dell'a.g. 2019, a causa di aggiornamenti successivi.

Fino al 2015, le violazioni come atti e comportamenti pregiudizievoleli/vantaggiosi, interferenza, scorrettezza erano comprese nella voce “altro”. Dal 2016 in poi, nella voce “altro” sono comprese anche le nuove incolpazioni inserite nell'ambito del dovere della diligenza come difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Nel 2018 e nel 2019 sono state inserite rispettivamente le nuove incolpazioni: iscrizione e/o attività a partito politico e omessa segnalazione di interferenza. La composizione delle voci della categoria “altro”, nell’anno decorso, è rappresentata nel grafico 9.



Analisi congiunta delle incolpazioni per “ritardo nel deposito di provvedimenti” e “tardiva o mancata scarcerazione”

La serie storica dell’illecito “ritardo nel deposito dei provvedimenti”, dal 2013 in poi, ha sempre presentato un andamento decrescente, rispetto al totale delle incolpazioni. Al contrario il peso dell’illecito “tardiva o mancata scarcerazione”, pur presentando un peso percentuale sempre minore sul totale delle incolpazioni e avendo un andamento nel tempo analogo a quello dell’illecito “ritardo”, dal 2016 in poi, dimostra la tendenza ad aumentare, fino a raggiungere, nell’anno decorso, un peso analogo a quello dell’illecito “ritardo nel deposito”, come si può evincere dal grafico 1.



In questa sede le due tipologie di illecito saranno confrontate tra di loro, relativamente all’autorità che ha promosso l’azione disciplinare, al genere dei magistrati incolpati, alle tipologie degli uffici giudiziari di pertinenza e all’area geografica di localizzazione.

Nel 2019 il numero assoluto dei magistrati incolpati per “ritardo nel deposito dei provvedimenti” è pari a 22 ed il peso di questi sul totale dei magistrati giudicanti sottoposti a procedimento disciplinare è pari al 21,8%. Il numero assoluto dei magistrati incolpati per “tardiva o mancata scarcerazione” è pari a 22, di cui 4 con funzioni requirenti. Il peso percentuale dei soli magistrati giudicanti incolpati per “tardiva o mancata scarcerazione” (in numero assoluto pari a 18) sul totale dei magistrati giudicanti sottoposti a procedimento disciplinare è pari al 17,8% (vedi tabella 1).

Tab. 1 - Numero dei magistrati giudicanti oggetto di nuovo procedimento disciplinare per anno, con il dettaglio degli illeciti per ritardo e tardiva scarcerazione

Magistrati giudicanti oggetto di nuovo procedimento disciplinare					
ANNI	totale	<i>di cui per “ritardi nel deposito provvedimenti”</i>		<i>di cui per “tardiva o mancata scarcerazione”</i>	
			%		%
2015	93	36	38,7%	9	9,7%
2016	117	32	27,4%	4	3,4%
2017	112	24	21,4%	8	7,1%
2018	81	21	25,9%	14	17,3%
2019	101	22	21,8%	18	17,8%

Osservando, quindi, solo i magistrati giudicanti, il Procuratore generale ha promosso un’azione disciplinare nei confronti del 31,8% dei magistrati incolpati per ritardo, in aumento rispetto all’anno precedente (19%), e in modo complementare diminuisce la medesima percentuale relativa all’iniziativa del Ministro, che passa dal 81% al 68,2% (vedi tabella 2).

In tabella 2 viene riportato il peso dell’iniziativa delle due Autorità rispetto alle due tipologie di incolpazioni, nell’ultimo quinquennio. Mediamente il 90% delle incolpazioni per “tardiva o mancata scarcerazione” è promossa dal Ministro della Giustizia e nell’anno decorso solo il Ministro ha avviato azioni disciplinari per questa tipologia di illecito.

**Tab. 2 - Ripartizione degli illeciti disciplinari
 “ritardo nel deposito dei provvedimenti”
 e “tardiva o mancata scarcerazione”, per iniziativa e anno**

ANNI	ritardo nel deposito dei provvedimenti		tardiva o mancata scarcerazione	
	Procura della Corte di cassazione	Ministro della Giustizia	Procura della Corte di cassazione	Ministro della Giustizia
2015	38,9%	61,1%	22,2%	77,8%
2016	21,9%	78,1%	0,0%	100,0%
2017	41,7%	58,3%	12,5%	87,5%
2018	19,0%	81,0%	7,1%	92,9%
2019	31,8%	68,2%	0,0%	100,0%


Il numero dei magistrati di genere femminile incolpati per “ritardo nel deposito di provvedimenti” è minore del corrispondente maschile; i rispettivi pesi percentuali sul totale dei giudicanti incolpati per ritardo sono pari a 36,4% e 63,6%. Analoga composizione viene rispettata nell’ambito degli incolpati per “tardiva o mancata scarcerazione” (tabella 3).

Tab. 3 - Numero dei magistrati giudicanti oggetto di nuovo procedimento disciplinare per genere.

Anno 2019

genere	Magistrati giudicanti oggetto di nuovo procedimento disciplinare					
	totale	%	di cui per "ritardi nel deposito provvedimenti"	%	di cui per "tardiva o mancata scarcerazione"	%
FEMMINE	28	27,8%	8	36,4%	7	38,9%
MASCHI	73	72,3%	14	63,6%	11	61,1%
Totale	101	100,0%	22	100,0%	18	100,0%

Dal grafico 2 risulta evidente come, dal 2015 a oggi, aumenti il peso percentuale del numero dei magistrati di genere femminile incolpati per tardiva o mancata scarcerazione, anche se il numero assoluto dei magistrati di genere maschile, incolpati per lo stesso illecito, rimane costante nel tempo.




L'analisi per area geografica mostra che nel 2019 i magistrati incolpati per "ritardo nel deposito dei provvedimenti" esercitano prevalentemente l'attività giudiziaria nei distretti del Nord (40,9%). Invece, il numero dei magistrati incolpati per "tardiva o mancata scarcerazione" risulta localizzato prevalentemente nei distretti del Sud (61,1%).

Tab. 4 - Numero dei magistrati giudicanti oggetto di nuovo procedimento disciplinare (per "ritardo nel deposito" e "tardiva o mancata scarcerazione") per area geografica. Anno 2019


AREA GEOGRAFICA	2019			
	ritardo nel deposito dei provvedimenti	%	tardiva o mancata scarcerazione	%
Nord	9	40,9%	1	5,6%
Centro	7	31,8%	6	33,3%
Sud e Isole	6	27,3%	11	61,1%
Totale complessivo	22	100,0%	18	100,0%

Il grafico 3 rappresenta l'andamento dal 2015 al 2019 della distribuzione dei magistrati incolpati per "ritardo nel deposito dei provvedimenti" e si può notare che questo tipo di incolpazione è molto diffuso anche negli uffici giudiziari delle altre regioni d'Italia. Dal grafico 4, invece, si evince che nel corso degli ultimi 5 anni, i magistrati che sono stati oggetto di procedimento disciplinare per l'illecito "tardiva o mancata scarcerazione", prestavano servizio prevalentemente nei distretti delle regioni meridionali e insulari.

Graf. 3 -Magistrati giudicanti incolpati per ritardo nel deposito dei provvedimenti, per area geografica e anno



Graf. 4 -Magistrati giudicanti incolpati per tardiva o mancata scarcerazione per area geografica e anno



Nel 2019, per il “ritardo nel deposito dei provvedimenti”, il tribunale ordinario si conferma come l’ufficio giudiziario dove si rileva la maggiore concentrazione di magistrati sottoposti a procedimento disciplinare; invece per la “tardiva o mancata scarcerazione” la maggioranza dei magistrati incolpati presta servizio negli uffici di secondo grado (55,6%). La tabella 5 riporta il numero dei magistrati incolpati, nell’anno decorso, per entrambi i tipi di illeciti e per ufficio di provenienza.

**Tab. 5 - Numero di magistrati incolpati
per “ritardo nel deposito di provvedimenti”
e per “tardiva o mancata scarcerazione”, per ufficio giudiziario**

Ufficio giudiziario	2019			
	ritardo nel deposito dei provvedimenti	%	tardiva o mancata scarcerazione	%
Corte di Appello	4	18,2%	10	55,6%
Tribunale	17	77,3%	8	44,4%
Corte di Cassazione	1	4,5%		0,0%
Totale complessivo	22	100,0%	18	100,0%

Nei grafici 5 e 6 sono invece rappresentati gli andamenti dal 2015 al 2019 delle percentuali di magistrati oggetto di procedimento disciplinare, rispettivamente per le incolpazioni “ritardo nel deposito dei provvedimenti” e “tardiva o mancata scarcerazione”. Tendenzialmente i magistrati incolpati per “ritardo nel deposito dei provvedimenti” (grafico 5) prestano servizio nei tribunali ordinari, con una media annua pari a 77,5%. Per la “tardiva o mancata scarcerazione”, il valore medio annuo dei magistrati incolpati che prestano servizio nei Tribunali ordinari è pari al 54%, e la corrispondente media annua dei magistrati che prestano servizio nelle Corti è pari a 45% (grafico 6).

